

4. Influire sull'orientamento delle riforme legislative che sulla questione degli stranieri si vanno elaborando nell'ambito dell'Unione europea, degli Stati membri e dell'insieme dei Paesi mediterranei. Agire come entità consultiva di organizzazioni statuali e internazionali e in particolare dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, e promuovere la diffusione al mondo dei "mass-media" delle finalità, dei progetti formativi e degli obiettivi dell'Osservatorio.

4 bis. – Realizzare attività di studio, formazione, istruzione e informazione allo scopo di sviluppare una cultura per il trattamento dei problemi giuridici e sociali che riguardano il fenomeno della migrazione.

4 ter. – Svolgere specifiche iniziative di formazione e istruzione sulle normative in materia di migrazione a favore di professionisti, impiegati di enti pubblici, forze dell'ordine, sanitari, assistenti sociali e di tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati a siffatte problematiche.

5. Facilitare, attraverso i rispettivi Ordini, la cooperazione tra gli avvocati delle due sponde del Mediterraneo nelle procedure di ricongiungimento familiare.

Vigilare per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone che si trovano in centri di accoglienza per stranieri, garantendo condizioni di vita e di trattamento degni, sotto il controllo di organizzazioni specializzate e fornendo assistenza giuridica che possa informarli sulla loro situazione e che faciliti l'accesso ai ricorsi giurisdizionali opportuni."

Viene, poi, dato inizio all'esame delle modifiche dell'articolo VI.

L'Assemblea prova all'unanimità il testo dell'articolo così come modificato:

“ VI. AMMISSIONE DEI MEMBRI